SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008, n. **155.**

Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Valutata la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

2. La sottoscrizione è effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.

6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di

ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Art. 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari è preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera *q)*, e 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità *(emergency liquidity assistance).*

Art. 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0179

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.446 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 ottobre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07364

DECRETO 7 ottobre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 56.446 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 ottobre 2008 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 92 giorni con scadenza 15 gennaio 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 ottobre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07365

DECRETO 2 settembre 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione di Grosseto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto il decreto n. 5 del 15 aprile 2004 con il quale il sig. Centenari Lorenzo veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del c.p.c. in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

Vista la nota del 21 luglio 2008 con la quale la CGIL di Grosseto nomina, in sostituzione del sig. Centenari Lorenzo la sig.na Alessia Pampersi;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

La sig.na Alessia Pampersi viene nominata membro effettivo della Commissione di conciliazione di Grosseto in qualità di rappresentante dei lavoratori (CGIL).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 2 settembre 2008

Il direttore provinciale: VILLANI

08A07337

DECRETO 17 settembre 2008.

Sostituzione di un componente supplente di una commissione presso l'Unione provinciale agricoltori di Bergamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BERGAMO

Visto il decreto n. 60/1972 con il quale è stata istituita la commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la nota del 27 agosto 2008 dell'Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo con la quale è stata designata come componente supplente la sig.ra Facchinetti Claudia in sostituzione del geom. Bresciani Massimo;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Facchinetti Claudia, domiciliata per questo incarico presso l'Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo, V. P. Rovelli, 21, è nominata componente supplente della commissione, di cui al presente decreto in rappresentanza dell'Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo, in sostituzione del geom. Bresciani Massimo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 17 settembre 2008

Il direttore provinciale: SIMONELLI

08A07267

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 settembre 2008.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194, a copertura dei disavanzi di esercizio, non ripianati, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario - Saldo anno 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto, l'art. 2, comma 1 della citata legge nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire ed impegnare i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Considerato che sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano gestione 1 è stato già autorizzato il pagamento di € 2.696.034,60, con decreto dirigenziale del 26 novembre 2007 n. 4073, quale acconto della quota relativa all'anno 2007, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla legge n. 194/1998;

Vista la direttiva prot. n. 33/T del 23 gennaio 2008 emanata dal Ministro dei trasporti - Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008 - Reg. 1, foglio 229, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Visto il decreto prot. n. 62938 del 29 luglio 2008 emanato dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al Direttore generale per il trasporto pubblico locale;

Ritenuto, in base a quanto premesso di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1 -, della somma di € 79.937.069,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, quale saldo della quota relativa all'anno 2007;

Decreta:

È autorizzato il pagamento in conto residui 2007 della somma di Euro 79.937.069,00 sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.3 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti» per l'anno finanziario 2008, a favore delle Regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare su c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a statuto ordinario (Cap. 1311)	Residui 2007	C/C n.
ABRUZZO	1.290.983,68	31195
BASILICATA	515.593,85	31649
CALABRIA	1.282.989,96	31789
CAMPANIA	13.549.333,23	31409
EMILIA-ROMAGNA	2.969.662,12	30864
LAZIO	33.309.776,76	31183
LIGURIA	4.204.689,84	32211
LOMBARDIA	9.408.593,05	30268
MARCHE	931.266,86	31118
MOLISE	143.886,73	31207
PIEMONTE	3.421.306,56	31930
PUGLIA	2.446.074,32	31601
TOSCANA	3.001.636,95	30938
UMBRIA	571.550,04	31068
VENETO	2.889.725,05	30522
TOTALE . . .	79.937.069,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2008

Il capo Dipartimento: FUMERO

08A07280

DECRETO 29 settembre 2008.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194, a copertura dei disavanzi di esercizio, non ripianati, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario - Acconto anno 2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

Vista la legge 18 giugno-1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto, l'art. 2, comma 1 della citata legge nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire ed impegnare i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Constatato che la cassa attualmente disponibile su capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1 ammonta ad € 2.696.034,60;

Vista la direttiva prot. n. 33/T del 23 gennaio 2008 emanata dal Ministro dei trasporti - registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2008 - Reg. 1, foglio 229, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Visto il decreto prot. n. 62938 del 29 luglio 2008 emanato dal Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2008, al Direttore generale per il trasporto pubblico locale;

Ritenuto, in base a quanto premesso di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1 -, della somma di € 2.696.034,60 (duemilioniseicentonovantaseimilazerotrentaquattro/60) a favore delle regioni a statuto ordinario, proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2008;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 2.696.034,60 sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.1.2.3 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti» per l'anno finanziario 2008, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare su c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a statuto ordinario (Cap. 1311)	Acconto 2008	C/C n.
ABRUZZO	43.540,95	31195
BASILICATA	17.389,42	31649
CALABRIA	43.271,36	31789
CAMPANIA	456.977,87	31409
EMILIA-ROMAGNA	100.157,69	30864
LAZIO	1.123.437,62	31183
LIGURIA	141.811,42	32211
LOMBARDIA	317.323,27	30268
MARCHE	31.408,80	31118
MOLISE	4.852,86	31207
PIEMONTE	115.390,28	31930
PUGLIA	82.498,66	31601
TOSCANA	101.236,10	30938
UMBRIA	19.276,65	31068
VENETO	97.461,65	30522
TOTALE	2.696.034,60	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2008

Il capo Dipartimento: FUMERO

08A07279

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 settembre 2008.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra con periodo di validità 2007-2011 e del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva naturale statale Montagna di Torricchio con periodo di validità 2007-2012.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito piani AIB regionali);

Visto lo Schema di Piano Antincendi Boschivi per le Riserve Naturali Statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve Naturali Statali e per conoscenza a tutti i Parchi Nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota prot. n. 124/07/fr del 14 maggio 2007 (prot. DPN-2007-0013715 del 17 maggio 2007 della Fondazione Giustiniani Bandini, gestore della RSN «Abbadia di Fiastra», di inoltro del piano AIB approvato dallo stesso ente gestore e della successiva nota n. 138/07/fr del 29 maggio 2007 (prot. DPN-2007-0015602 del 6 giugno 2007) di precisazione del periodo di validità del piano: 2007/2011;

Vista la nota prot. n. 72/07 del 6 marzo 2007 (prot. DPN-2007-0007458 del 16 marzo 2007) dell'Università di Camerino, gestore della RSN «Montagna di Torricchio», di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2012 approvato dallo stesso ente gestore;

Visti i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalla Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra e dalla Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio presenti nel territorio della regione Marche;

Vista la nota prot. n. 5340/V del 17 dicembre 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra;

Vista la nota prot. n. 5335/V del 17 dicembre 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB della Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio;

Vista la nota prot. DPN - 2008-0010923 del 29 aprile 2008 con la quale la direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla regione Marche il piano AIB relativo alle due Riserve Naturali Statali e chiede alla stessa regione l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB delle due Riserve Naturali Statali, Abbadia di Fiastra e Montagna di Torricchio, in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota Prot. n. 0331019 - 27 giugno 2008 - R_MARCHE - GRM - ATP_DPS - P della Giunta regionale delle Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile - P.F. Attività tecniche di protezione civile con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma per l'inserimento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra e della Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio nel Piano antincendi boschivi regionale;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dalla Riserva Naturale Statale Abbadia di Fiastra con validità 2007-2011 ed il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dalla Riserva Naturale Statale Montagna di Torricchio con validità 2007-2012, ambedue ricadenti nel territorio della regione Marche.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

08A07163

DECRETO 3 settembre 2008.

Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva naturale statale Cratere degli Astroni con periodo di validità 2007-2013 e del Piano antincendio boschivo (piano AIB) della Riserva naturale statale Isola di Vivara con periodo di validità 2007-2011.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito piani AIB regionali);

Visto lo Schema di Piano Antincendi Boschivi per le Riserve Naturali Statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve Naturali Statali e per conoscenza a tutti i Parchi Nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota del 19 aprile 2007 del WWF, gestore della RNS «Cratere degli Astroni», di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2013 approvato dallo stesso Ente Gestore;

Vista la nota del 28 maggio 2007 (Prot. DPN-2007-0015322 del 4 giugno 2007) del Comitato di Gestione Permanente, gestore della RNS «Isola di Vivara», di inoltro del piano AIB pluriennale 2007-2011 approvato dallo stesso ente gestore;

Visto il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piano AIB) predisposto dalla Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni e dalla Riserva Naturale Statale Isola di Vivara, presente nel territorio della regione Campania;

Vista la nota prot. n. 5337/V del 17 dicembre 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB della Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni;

Vista la nota prot. n. 5333/V del 17 dicembre 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio I Div. 3 con il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato sul piano AIB della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara;

Vista la nota prot. DPN-2008-0010922 del 29 aprile 2008 con la quale la direzione per la Protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra alla regione Campania il piano AIB relativo alla Riserva Naturale Statale e chiede alla stessa regione l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB della Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni e della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. 2008. 0541012 del 24 giugno 2008 della Giunta regionale della Campania - Area generale di Coordinamento sviluppo attività settore primario - Settore foreste, caccia e pesca - con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del piano antincendi boschivi regionale e relativo inserimento dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni e della Riserva Naturale Isola di Vivara nello stesso piano antincendi boschivi regionale;

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dalla Riserva Naturale Statale Cratere degli Astroni con validità 2007-2013 ed il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dalla Riserva Naturale Statale Isola di Vivara con validità 2007-2011, ambedue ricadenti nel territorio della regione Campania.

Roma, 3 settembre 2008

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

08A07164

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2008.

Dichiarazione delle superfici agricole ammissibili al regime di pagamento unico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 44, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, così come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008, stabilisce che le parcelle agricole dichiarate ai fini del regime di pagamento unico devono essere a disposizione dell'agricoltore ad una data prestabilita;

Considerato che occorre fissare la data in cui gli agricoltori devono avere a disposizione le superfici dichiarate ai fini del regime di pagamento unico;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all'aiuto dichiarati dall'agricoltore, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, devono essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda unica.

2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, che demandano all'agricoltore la fissazione delle date di inizio del periodo di tempo in cui avere a disposizione le superfici dichiarate.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 275

08A07270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 settembre 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 19136 del 15 settembre 2008 dell'Ufficio provinciale di Salerno, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento nei giorni 9, 10, 11 e 12 settembre 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio suddetto è da attribuirsi ad un'ordinanza del sindaco del comune di Salerno che ha impedito l'accesso agli uffici per il ritrovamento di un ordigno bellico, causando il mancato funzionamento dei Servizi Catastali nella sede di via dei Principati n. 75/A di Salerno;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dellUfficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 2712 del 17 settembre 2008 ha espresso parere favorevole in merito.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di Salerno - Servizi Catastali - nella sede di via dei Principati n. 75/A di Salerno nei giorni 9, 10, 11 e 12 settembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 settembre 2008

Il direttore regionale: Libutti

08A07120

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Approvazione, con prescrizioni, del programma attuativo FAS «Programma interregionale energia rinnovabile e risparmio energetico». (Attuazione delibera CIPE n. 166/2007). (Deliberazione n. 66/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art. 1, i quali prevedono, fra l'altro, che il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il citato QSN costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'art. 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007) di «Approvazione del quadro strategico nazionale» e relativo allegato, concernente «La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013» (nel seguito «Allegato FAS-QSN»);

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2007) relativa all'approvazione delle «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013»;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate»;

Visto in particolare il punto 2.3.3 della citata delibera n. 166/2007 che prevede che l'attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS sia realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse, di un documento di programmazione attuativa (Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti a esplicitare i contenuti di programmazione strategica definiti nei Documenti Unitari di Programmazione (DUP) e/o nei Documenti Unitari di Strategia Specifica (DUSS), i relativi obiettivi ed azioni e tale quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie attività di valutazione in *itinere* ed *ex post*; a tal fine lo stesso punto 2.3.3. indica uno schema di riferimento per la definizione dei citati programmi attuativi FAS e per l'esplicitazione dei relativi contenuti;

Visto il punto 1.1.4 della citata delibera n. 166/2007 che prevede che la politica regionale unitaria si attui, per alcune priorità del QSN, attraverso Programmi Interregionali per il Mezzogiorno, nei quali confluiscono in un quadro strategico congiunto, risorse dei fondi strutturali comunitari, risorse del cofinanziamento nazionale e risorse del FAS;

Visto il successivo punto 3.1 della citata delibera n. 166/2007 che disciplina le modalità e le procedure per la definizione e approvazione dei programmi FAS ed in particolare il punto 3.1.2 relativo ai Programmi attuativi FAS interregionali, che prevede, tra l'altro, che gli stessi Programmi siano trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione;

Considerato che con la citata delibera n. 166/2007 questo Comitato ha assegnato al Programma Interregionale «Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico» risorse pari a 813,999 milioni di euro;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4239 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE il Programma Interregionale «Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico», predisposto dalla Regione Puglia in qualità di amministrazione di riferimento, con richiesta di approvazione da parte del CIPE e con la raccomandazione concernente l'impegno della Regione a redigere, entro due mesi dall'approvazione del Programma, il Piano di valutazione con le modalità previste al punto 6 della citata delibera n. 166/2007;

Vista la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura aggiornata del programma in esame - con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del programma stesso;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto generale n. 434-P del 1º aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Programma Interregionale «Energia Rinnovabile e Risparmio Energetico», acquisito agli atti di seduta, di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

Prescrive:

La messa a disposizione delle risorse per le finalità del citato programma, ai fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della relativa spesa, è subordinata ai seguenti adempimenti da realizzarsi entro il termine del 31 luglio 2008:

a) presentazione del Piano di valutazione di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007;

b) acquisizione del parere del Comitato tecnico congiunto per l'attuazione, come previsto al punto 3.1.1 della delibera n. 166/2007.

Il MISE-DPS verificherà l'espletamento e il perfezionamento di tali adempimenti e ne comunicherà l'esito alla Segreteria del CIPE per la successiva presa d'atto da parte di questo Comitato.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla citata delibera di questo comitato n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 223

08A07258

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Programma attuativo FAS Nazionale «competitività dei sistemi agricoli e rurali» per le regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord. (Attuazione delibera CIPE n. 166/2007). (Deliberazione n. 65/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art. 1, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'art. 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni di euro per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2007) di «Approvazione del Quadro strategico nazionale» e relativo allegato, concernente «La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013» (nel seguito «Allegato FAS-QSN»);

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2007) relativa all'approvazione delle «Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante «Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate»;

Visto in particolare il punto 2.3.3 della citata delibera n. 166/2007 che prevede che l'"attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal FAS sia realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni regionali e centrali destinatarie delle risorse, di un documento di programmazione attuativa (Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili operativi atti a esplicitare i contenuti di programmazione strategica definiti nei Documenti Unitari di Programmazione (DUP) e/o nei Documenti Unitari Strategia Specifica (DUSS), i relativi obiettivi ed azioni e tale quindi da consentire l'univoca interpretazione della relativa strategia e le necessarie attività di valutazione in itinere ed ex post; a tal fine lo stesso punto 2.3.3. indica uno schema di riferimento per la definizione dei citati Programmi attuativi FAS e per l'esplicitazione dei relativi contenuti;

Visto il successivo punto 3.1 della citata delibera n. 166/2007 che disciplina le modalità e le procedure per la definizione e approvazione dei programmi FAS ed in particolare il punto 3.1.1 relativo ai Programmi attuativi FAS Nazionali, che prevede, tra l'altro, che gli stessi Programmi siano trasmessi dal MISE-DPS al CIPE per l'approvazione;

Considerato che tra i diversi Programmi finanziati, il CIPE con la citata delibera n. 166/2007 ha assegnato per la «Competitività dei sistemi agricoli e rurali», quale Programma di interesse strategico nazionale, risorse per complessivi 875 milioni di euro, di cui 725 milioni di euro per le Regioni del Mezzogiorno (Tavola 3 della citata delibera n. 166/2007) e 150 milioni di euro per le Regioni del Centro-Nord (Tavola 7 della citata delibera n. 166/2007), individuando quali Amministrazioni centrali interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che è anche Amministrazione di riferimento) e il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4275 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE il Programma attuativo FAS nazionale «Competitività dei sistemi agricoli e rurali» per le Regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord, redatto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in qualità di Amministrazione di riferimento del Programma, di cui è stato richiesto l'esame da parte del CIPE condizionandone comunque

l'approvazione alla predisposizione della valutazione ambientale strategica e all'adozione di un successivo Documento dettagliato di attuazione, necessario a completare la definizione tecnico-operativa della proposta di Programma, da sottoporre all'approvazione del CIPE;

Vista la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico n. 4600 del 1° aprile 2008, con la quale è stata trasmessa alla Segreteria del CIPE una versione aggiornata - rispetto al testo inviato in data 26 marzo 2008 - del citato Programma attuativo FAS nazionale «Competitività dei sistemi agricoli e rurali» per le Regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord e ne è stata richiesta l'approvazione da parte del CIPE condizionata alla predisposizione della valutazione ambientale strategica, all'adozione di un successivo Documento dettagliato di attuazione, da predisporre conformemente a quanto richiesto nella nota informativa allegata alla stessa nota e subordinata ai fini dell'utilizzazione delle risorse e fatti salvi gli ulteriori adempimenti già previsti dalla delibera CIPE n. 166/2007 in relazione al Documento unitario di strategia specifica (DUSS) - al positivo esame del citato Documento dettagliato di attuazione da parte del MISE-DPS che provvederà successivamente a trasmetterlo al CIPE;

Considerato che la proposta in esame rinvia al citato Documento dettagliato di attuazione la definizione di alcuni dei contenuti minimi comuni che la delibera 166/07 al punto 2.3.3 prescrive per i Programmi attuativi FAS e che pertanto è necessario che il detto Documento dettagliato di attuazione sia sottoposto ad approvazione da parte del CIPE;

Vista la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 - acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura aggiornata del Programma in esame - con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del Programma stesso;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto Generale n. 434-P del 1° aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

È approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Programma attuativo FAS nazionale «Competitività dei sistemi agricoli e rurali» per le Regioni del Mezzogiorno e del Centro-Nord», acquisito agli atti di seduta, di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

Prescrive:

1. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Programma ai fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della spesa del Programma stesso è subordinata ai seguenti adempimenti da porre in essere entro il termine del 30 settembre 2008:

a) attuazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale Amministrazione responsabile del Programma, della procedura di Valutazione ambientale strategica;

b) presentazione del Piano di valutazione — di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007 — e acquisizione del parere del Comitato d'indirizzo e di attuazione, di cui al punto 3.1.1 della medesima delibera n. 166/2007;

c) approvazione, trasmissione e diffusione del relativo DUSS che, ai sensi della citata delibera 166/2007, costituisce presupposto necessario per il trasferimento delle risorse FAS a seguito delle procedure di approvazione dei documenti di programmazione del MISE-DPS;

d) esplicitazione della struttura di governance del Programma in linea con le disposizioni della citata delibera n. 166/2007 e con la specificità del FAS.

Il MISE-DPS verificherà l'espletamento e il perfezionamento degli adempimenti di cui al presente punto 1 e ne comunicherà l'esito alla Segreteria del CIPE, per la successiva presa d'atto di questo Comitato e la conseguente messa a disposizione delle risorse.

2. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Programma ai fini dei conseguenti impegni e per l'avvio della relativa spesa è inoltre subordinata al positivo esame da parte del MISE-DPS del Documento dettagliato di attuazione, da predisporre in conformità a quanto indicato nella nota del MISE-DPS del 1° aprile u.s. richiamata in premessa - ed alle successive determinazioni definitive da parte di questo Comitato.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al Programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla più volte citata delibera di questo Comitato n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanza, foglio n. 222

08A07264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione delle Confraternite Riunite SS. Sacramento e Rosario, in Montelabbate

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, vengono estinte le Confraternite Riunite del SS. Sacramento e Rosario, con sede in Montelabbate (Pesaro-Urbino), loc. Farneto.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07259

Estinzione della Confraternita SS. Rosario in Sant'Angelo in Lizzola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2008, viene estinta la Confraternita SS. Rosario, con sede in Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A07263

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Predsolan iniettabile»

Con decreto n. 58 del 15 settembre 2008 è stata revocata, su rinuncia della società titolare Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 0889060158, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario:

PREDSOLAN INIETTABILE:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101342032;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101342018.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti. La società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «RPX»

Estratto decreto n. 57 del 15 settembre 2008

Specialità medicinale per uso veterinario RPX soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti, nelle confezioni flaconi da 25, 30, 50 e 100 ml - A.I.C. n. 103870.

Titolare A.I.C.: società Cyton Biosciences Ltd, con sede in Hyland Mews, 21 High Street, Clifton, Bristol BS 2YF, United Kingdom.

Modifiche apportate: la titolarità dell'A.I.C. della specialità medicinale per uso veterinario «RPX» fino ad ora registrata alla società Cyton Biosciences Ltd, Bristol (U.K.) è ora registrata a nome della società Eurovet Animal Health B.V., con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Biadel, The Netherlands.

Denominazione: il medicinale per uso veterinario verrà posto in commercio con la denominazione «Rapidexon» soluzione iniettabile per cavalli, bovini, suini, capre, cani e gatti.

Le altre condizioni a suo tempo autorizzate restano invariate ivi compresa l'officina di produzione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Endopituitrina veterinaria»

Estratto decreto n. 60 del 17 settembre 2008

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della seguente specialità medicinale per uso veterinario:

ENDOPITUITRINA VETERINARIA:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102128016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102128030,

fino ad ora registrata a nome della società Intervet Production S.r.l., con sede legale ad Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale n. 02059910592, è ora trasferita alla società Unitec S.r.l., con sede legale a Milano, via S. Canzio, 10, codice fiscale n. 11865170150.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Intervet Productions S.r.l., via Nettunense, km 20,300.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07255

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 4 adottata in data 20 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0011761/FAR-L-63 del 5 agosto 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4, adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 giugno 2008, con la quale l'Ente ha inteso confermare, in Euro 26,00 l'ammontare del contributo dovuto dagli iscritti, per l'anno 2009, per la Sezione assistenza.

08A07266

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 6/08 adottata in data 26 giugno 2008 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica.

Con ministeriale n. 24/IX/0011524/INF-L-30 del 31 luglio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6/08, adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 26 giugno 2008, concernente modifiche agli articoli 2, 10 e 11 del Regolamento di previdenza, allo scopo di riformare il regime sanzionatorio per gli inadempimenti agli obblighi di iscrizione, contribuzione e dichiarazione reddituale.

08A07269

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ad un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), espandibile a 16 miliardi Smc/anno, da realizzare nell'area di sviluppo industriale dei comuni di Gioia Tauro - San Ferdinando - Rosarno in provincia di Reggio Calabria, presentato dalla Società LNG Medgas Terminal, in Roma.

Con il decreto n. 0000894 del 17 settembre 2008 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ad un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità nominale di 12 miliardi Smc/anno, espandibile a 16 miliardi Smc/anno, da realizzare nell'area di sviluppo industriale dei comuni di Gioia Tauro - San Ferdinando - Rosarno in provincia di Reggio Calabria, presentato dalla Società LNG Medgas Terminal, con sede a Roma in via della Rotonda, 36 - 00186 Roma.

Il testo integrante del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/leglslazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A07268

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Raniben».

Con la determinazione n. aRM - 148/2008-211 del 24 settembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: RANIBEN:

confezione: A.I.C. n. 025241148;

descrizione: «150 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

confezione: A.I.C. n. 025241124;

descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

confezione: A.I.C. n. 025241100;

descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 025241098;

descrizione: «150 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml;

confezione: A.I.C. n. 025241062;

descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale.

08A07272

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009.

In data 26 settembre 2008 alle ore 11,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del presidente - avv. Massimo Massella Ducci Teri;

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL	(firmato)
CISL	(firmato)
UIL	(firmato)
CISAL	(firmato)
CONFSAL	(firmato)
CGU	(firmato)
CSE	(firmato)
RDB CUB	(firmato)
USAE	(firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009.

ALLEGATO

CAPO I

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto n. 165, ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva.

2. Con il presente contratto le parti procedono alla nuova ripartizione dei distacchi e permessi il cui contingente complessivo è stato fissato con il CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 31 ottobre 2007, in attuazione degli articoli 43 e 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Nel presente contratto la dizione «comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego» è semplificata in «comparti».

4. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale, disciplinate dal relativo accordo collettivo quadro stipulato il 7 agosto 1998 per il personale dei comparti, sono indicate con la sigla RSU. Il predetto accordo è indicato con la dizione «accordo stipulato il 7 agosto 1998». Il CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato contestualmente ed integrato con i CCNQ del 27 gennaio 1999 e del 24 settembre 2007 è indicato come CCNQ del 7 agosto 1998.

5. Sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come specificato nell'art. 2, comma 6. Nel testo del presente contratto esse vengono indicate come «organizzazioni sindacali rappresentative».

6. Alle trattative nazionali di comparto sono, altresì, ammesse le confederazioni cui le organizzazioni rappresentative del comma 5 aderiscono. Pertanto, con il termine di associazioni sindacali si intendono nel loro insieme le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative ad esse aderenti.

7. Con il termine «amministrazione» sono indicate genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate.

CAPO II

DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

Art. 2.

Ripartizione del contingente dei distacchi

1. Il contingente dei distacchi sindacali utilizzabile dal presente contratto è pari a n. 2465. Esso conferma il contingente storico così come fissato nell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali di cui all'art. 1, commi 5 e 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparto secondo le tavole allegate da n. 2 a n. 11. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 2 del CCNQ del 31 ottobre 2007.

4. Nei comparti agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri e AFAM, anche per la durata del presente contratto, il contingente dei distacchi rimane costituito per scorporo dai comparti di provenienza del personale, nella misura stabilita dal CCNQ 31 ottobre 2007. Al fine di consentire le agibilità sindacali alle organizzazioni sindacali di categoria del comparto Ministeri e del comparto Scuola è consentita la possibilità di utilizzare in forma compensativa, rispettivamente per le agenzie fiscali e la presidenza del Consiglio dei Ministri nonché per l'Aran, i distacchi di loro pertinenza. Tale facoltà viene esercitata da ciascuna organizzazione sindacale di categoria nei limiti previsti dalle tavole allegate per i comparti di provenienza. dell'avvenuta compensazione viene data immediata comunicazione al dipartimento della funzione pubblica ed all'ARAN.

5. Sono confermati i criteri circa le modalità di ripartizione dei distacchi tra le associazioni sindacali di cui al comma 1 già previsti dall'art. 6 del CCNQ del 7 agosto 1998, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 43, comma 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per garantire le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano, delle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile con forme di rappresentanza in comune, dalla confederazione ASGB - USAS che ne era già intestataria in base al CCNQ del 7 agosto 1998.

6. Per il secondo biennio economico di contrattazione 2008-2009 sono rappresentative nei comparti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, le organizzazioni sindacali indicate nelle tavole da n. 2 al n. 11. Tali tavole avranno valore sino al successivo accertamento della rappresentatività.

Art. 3.

Contingente dei permessi sindacali

1. È confermato il contingente complessivo dei permessi previsto dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998, pari a n. 90 minuti per dipendente in servizio.

2. In ogni comparto, i permessi di cui al comma 1 spettano alle RSU nella misura di n. 30 minuti per dipendente.

3. I permessi sindacali di cui al comma 1, di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative - al netto dei cumuli previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* e dei permessi spettanti alle RSU del comma 2 - sono fruibili dalle stesse nella misura già prevista dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007 pari a:

a) n. 41 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ogni amministrazione, escluse quelle del comparto Scuola. Tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati vanno conteggiati anche quelli in posizione di comando o fuori ruolo.

b) n. 33 minuti per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel comparto Scuola, calcolati con le modalità della precedente lettera *a)*.

4. I permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3 sono ripartiti nelle amministrazioni tra le stesse organizzazioni, secondo le modalità indicate nell'art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998.

Art. 4.

Cumuli

1. Fermo rimanendo il contingente dei permessi di competenza delle RSU previsto dall'art. 3, le associazioni sindacali, con il presente contratto, confermano i cumuli dei permessi sindacali previsti dall'art. 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 nella misura già attuata con i CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007, e con le medesime modalità:

a) sino ad un massimo di 19 minuti per dipendente in servizio per tutti i comparti escluso il comparto Scuola;

b) sino ad un massimo di 27 minuti per dipendente in servizio per il comparto Scuola.

2. Il contingente dei permessi cumulati del comma 1, lettere *a)* e *b)* ammonta, nella presente tornata, a n. 614 distacchi ed è ripartito, in via transattiva, tra tutte le associazioni sindacali di cui al presente contratto, oltre al contingente complessivo dei distacchi di cui all'art. 2, comma 1, pari ad un totale d'insieme di n. 3.079 distacchi. La ripartizione dei distacchi è indicata nelle tavole allegate dal n. 2 al n. 11.

3. Nella tavola n. 12 sono indicati i distacchi che, dopo la ripartizione tra le organizzazioni di categoria, residuano a disposizione delle rispettive confederazioni.

Art. 5.

Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, è confermato, in ragione di anno, nel totale complessivo previsto dai CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.

2. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra le confederazioni e le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dal n. 13 al n. 24.

3. Sono, altresì, confermati i commi 3 e 4 dell'art. 5 del CCNQ del 18 dicembre 2002.

Art. 6.

Disposizioni particolari per il comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2008-2009. A tal fine:

1) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della pubblica istruzione le proprie richieste di distacco sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 luglio 2008. Detto termine, fissato in via transitoria in deroga alla scadenza del 30 giugno 2008, è individuato per il solo anno scolastico 2008-2009;

2) gli incrementi ed i decrementi dei distacchi loro spettanti rispetto al vigente CCNQ del 31 ottobre 2007 saranno conteggiati ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

3) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche, dal 1º settembre 2008, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.

3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3, dell'art. 6 dei CCNQ del 18 dicembre 2002, del 3 agosto 2004 e del 31 ottobre 2007.

Art. 7.

Durata e disposizioni finali

1. Il presente contratto è valido per il biennio contrattuale 2008-2009.

2. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2010-2011.

3. Eventuali cambiamenti avvenuti con riguardo alla denominazione delle organizzazioni sindacali rappresentative purché non comportino modifiche associative dei soggetti individuati nelle tavole saranno presi in considerazione sino alla stipulazione del presente contratto.

4. In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi di cui all'art. 4 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 5 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico. In tale ipotesi i permessi di luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui all'art. 3 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale.

5. L'utilizzo pro rata si applica anche ai permessi di cui all'art. 5 (permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

6. Nel caso in cui le associazioni risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella spettante pro rata di cui ai commi 4 e 5, alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali dovrà essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto rimangono in vigore le clausole del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato da quello del 27 gennaio 1999 e dall'art. 7, comma 3, del CCNQ del 18 dicembre 2002, fatta eccezione per le tavole ivi previste, completamente sostituite da quelle del presente contratto.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Nel caso in cui si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni dai comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 165/2001 per riorganizzazioni strutturali, sino all'applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto e viene garantito al personale distaccato alle predette amministrazioni l'esercizio delle libertà sindacali.

TAVOLA 1 CONFEDERAZIONI CHE, PRESENTI IN ALMENO DUE COMPARTI, SONO AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER I CONTRATTI COLLETTIVI QUADRO DEI COMPARTI
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CONFSAL
CGU
CSE
RDB CUB
USAE

TAVOLA 2 - AGENZIE FISCALI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	6		CISL	1
CGIL FP	6		CGIL	1
UIL PA	6		UIL	
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	5		CONFSAL	
RDB PI CUB	1		RDB CUB	1
FLP	1		CSE	
totale	25			3

TAVOLA 3 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	78		CISL	7
CGIL FP	49		CGIL	5
UIL PA	36		UIL	4
FIALP CISAL	28		CISAL	3
RDB CUB PI	20		RDB CUB	4
			ASGB/USAS	1
totale	211			24

TAVOLA 4
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	1		CGU	
CGIL FLC	1		CGIL	
CISL UNIVERSITA'	1		CISL	
UIL AFAM			UIL	
SNALS - CONFSAL			CONFSAL	
totale	3			0

TAVOLA 5
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FLC	14		CGIL	2
CISL FIR	11		CISL	3
UIL PA	10		UIL	1
USI RDB RICERCA	1		RDB CUB	1
ANPRI	2		CIDA	
totale	38			7

TAVOLA 6 - MINISTERI

organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CISL FPS	121		CISL	16
CGIL FP	92		CGIL	10
UIL PA	87		UIL	9
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	34		CONFSAL	3
RDB PI CUB	18		RDB CUB	2
FLP	16		CSE	2
			ASGB/USAS	1
totale	368			43

TAVOLA 7 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI				
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
SNAPRECOM	1		-	
CISL FPS			CISL	
RDB PI CUB			RDB CUB	
SIPRE			USAE	
FLP			CSE	
UIL PA			UIL	
UGL PCM			UGL	
totale	1			0

TAVOLA 8 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI				
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	212		CGIL	23
CISL FPS	175		CISL	19
UIL FPL	118		UIL	11
			ASGB/USAS	1
totale	505			54

TAVOLA 9 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
CGIL FP	133		CGIL	13
CISL FPS	123		CISL	17
UIL FPL	89		UIL	8
FIALS	26		CONFSAL	3
FSI	20		USAE	2
			ASGB/USAS	1
totale	391			44

TAVOLA 10 - SCUOLA				
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	304		CGIL	23
CISL SCUOLA	292		CISL	29
SNALS - CONFSAL	211		CONFSAL	16
UIL SCUOLA	145		UIL	9
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	71		CGU	9
			ASGB/USAS	1
totale	1023			87

TAVOLA 11 - UNIVERSITA'				
organizzazioni sindacali rappresentative	*numero distacchi*		*confederazioni*	*numero distacchi*
FLC CGIL	18		CGIL	2
CISL UNIVERSITA'	12		CISL	2
UIL PA	6		UIL	1
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	3		CONFSAL	1
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	1		CISAL	
totale	40			6

TAVOLA 12
RESIDUI DEI DISTACCHI CUMULATI CHE RESTANO A DISPOSIZIONE DELLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*distacchi*
CGIL	**66**
CISL	**63**
UIL	**19**
CISAL	**3**
CGU	**8**
CONFSAL	**25**
CSE	**6**
RDB CUB	**9**
USAE	**7**
Totale	**206**

TAVOLA 13
PERMESSI AGGIUNTIVI ALLE CONFEDERAZIONI

Confederazioni	*ore permessi*
CGIL	**3.962,55**
CISL	**3.962,55**
UIL	**3.962,55**
CISAL	**3.962,55**
CGU	**3.962,55**
CONFSAL	**3.962,55**
CSE	**3.962,55**
RDB CUB	**3.962,55**
USAE	**3.962,55**
totale	**35.662,95**

TAVOLA 14 - ORGANIZZAZIONI SINDACALI
TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI NEI COMPARTI

Comparto	*ore permessi*
Agenzie fiscali	2.680
Enti Pubblici non Economici	14.335
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale	831
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione	2.869
Ministeri	35.234
Presidenza del Consiglio dei Ministri	506
Regioni - Autonomie Locali	99.423
Servizio Sanitario nazionale	91.278
Scuola	131.020
Università	7.700
Totale	**385.876**

TAVOLA 15 - AGENZIE FISCALI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	662
CGIL FP	650
UIL PA	517
FEDERAZIONE CONFSAL - SALFI	486
RDB PI CUB	217
FLP	148
totale	2.680

TAVOLA 16 - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	5.218
CGIL FP	3.048
UIL PA	2.475
FIALP CISAL	2.008
RDB CUB PI	1.586
totale	14.335

TAVOLA 17 ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
UNIONE ARTISTI UNAMS	263
CGIL FLC	221
CISL UNIVERSITA'	220
UIL AFAM	96
SNALS - CONFSAL	31
totale	831

TAVOLA 18 ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FLC	974
CISL FIR	962
UIL PA	624
USI RDB RICERCA	188
ANPRI	121
totale	2.869

TAVOLA 19 - MINISTERI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CISL FPS	10.654
CGIL FP	8.888
UIL PA	7.813
FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA	3.880
RDB PI CUB	2.084
FLP	1.915
totale	35.234

TAVOLA 20 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
SNAPRECOM	171
CISL FPS	83
RDB PI CUB	75
SIPRE	55
FLP	51
UIL PA	37
UGL PCM	34
totale	506

TAVOLA 21 - REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	43.188
CISL FPS	35.680
UIL FPL	20.555
totale	99.423

TAVOLA 22 - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
CGIL FP	30.369
CISL FPS	29.635
UIL FPL	18.795
FIALS	7.035
FSI	5.444
totale	91.278

TAVOLA 23 - SCUOLA	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	38.039
CISL SCUOLA	37.865
SNALS - CONFSAL	26.322
UIL SCUOLA	18.622
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	10.172
totale	131.020

TAVOLA 24 - UNIVERSITA'	
organizzazioni sindacali rappresentative	*ore permessi*
FLC CGIL	2.632
CISL UNIVERSITA'	2.615
UIL PA	1.361
CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA' CISAPUNI	850
CSA DI CISAL UNIVERSITA'	242
totale	7.700

08A07265

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-237) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- — presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00